


Polizze catastrofali: cosa cambia per le imprese dopo la legge di conversione

Con la Legge 27 maggio 2025, n. 78 è stato convertito in legge il D.L. n. 39/2025, che disciplina l'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali. La normativa ha introdotto scadenze differenziate, chiarito la determinazione del valore da assicurare, e specificato le condizioni ed i limiti di copertura



1. Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenute all'obbligo tutte le imprese iscritte al **Registro delle Imprese** con sede legale o stabile organizzazione in Italia. Restano escluse:

- le **imprese agricole** (ex art. 2135 c.c.), per le quali resta in vigore un diverso regime mutualistico;
- gli immobili costruiti **senza valido titolo edilizio** o non oggetto di sanatoria.

2. Scadenze per la stipula della copertura assicurativa

La legge prevede termini differenziati in funzione della **dimensione aziendale**, come ridefinita dalla raccomandazione CE 2003/361/CE (per le PMI) e dalla direttiva UE 2023/2775 (per le grandi imprese):

- **Grandi imprese:** entro **31 marzo 2025** (*l'inadempimento non sarà sanzionato fino a 90 giorni, quindi, di fatto, sarà tollerato fino al 30 giugno 2025*);
- **Medie imprese:** entro **1° ottobre 2025**;
- **Piccole e micro imprese:** entro **31 dicembre 2025**.

3. Cosa deve essere assicurato

Devono essere oggetto di copertura i **beni materiali** iscritti all'attivo patrimoniale dell'impresa, come previsto dall'art. 2424 c.c., e in particolare:

- **terreni e fabbricati**;
- **impianti e macchinari**;
- **attrezzature industriali e commerciali**.

Il **valore assicurato** deve essere determinato considerando il **valore di ricostruzione a nuovo** per gli immobili e, per i beni mobili o i terreni, il **costo di rimpiazzo o di ripristino delle condizioni originarie** in caso di danno.

4. Le principali novità introdotte dalla legge di conversione

La legge di conversione ha chiarito e ampliato alcuni aspetti fondamentali del nuovo obbligo assicurativo, intervenendo in particolare su soggetti coperti, modalità di determinazione del valore da assicurare e condizioni di validità delle polizze.

Una prima novità riguarda i **grandi gruppi aziendali**. Le imprese con un fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti possono ora beneficiare dell'esclusione dallo **scoperto o franchigia del 15%** normalmente previsto. Per accedere a questo vantaggio, è necessario che la copertura assicurativa venga strutturata come **polizza unica e coordinata per tutto il gruppo**, anziché come somma di contratti distinti per ciascuna società controllata o collegata. Si tratta di una previsione che agevola le imprese strutturate, semplificando la gestione del rischio e incentivando l'adozione di coperture omogenee.

Un altro aspetto rilevante riguarda i **beni utilizzati ma non di proprietà dell'impresa**. In questi casi, l'indennizzo, in caso di evento catastrofico, spetta formalmente al proprietario, a condizione che lo stesso sia stato informato della stipula della polizza. Il proprietario è tenuto ad utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti della loro funzionalità. Tuttavia, il legislatore riconosce anche all'impresa assicurata un **diritto a percepire fino al 40% dell'indennizzo a titolo di lucro cessante**, nel caso in cui il proprietario non dovesse utilizzare i fondi per il ripristino dei beni danneggiati. Si tratta, di fatto, di una disposizione che tutela la continuità aziendale e il valore dell'operatività, anche in contesti di utilizzo di beni altrui.


Infine, è stato ribadito che la **copertura assicurativa è ammissibile solo per immobili legittimamente edificati**. Sono dunque esclusi dall'assicurazione (e conseguentemente anche dall'accesso a contributi pubblici) gli immobili costruiti abusivamente o per i quali non sia in corso una procedura di regolarizzazione. Il messaggio è chiaro: il rispetto delle normative edilizie è condizione imprescindibile per la validità della copertura e per l'accesso a eventuali forme di ristoro pubblico.

5. Conseguenze dell'inadempimento

Si ricorda che la mancata stipula della polizza **non comporta sanzioni dirette**, ma **rileva ai fini dell'accesso a contributi pubblici**, sovvenzioni e agevolazioni, anche in occasione di eventi calamitosi. Si tratta quindi di un adempimento che, pur non essendo sanzionato in senso stretto, ha un impatto concreto sulla possibilità di accedere a risorse finanziarie in situazioni emergenziali.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

*Marco Nessi,
3 giugno 2025*



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06 591.74.69
Fax 06 591.35.82

FIRENZE

50132 - Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055 234.79.02

FIDENZA

43036 - Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02 93.21.87.03

MILANO

20121 - Via San Prospero, 4
Tel. 02 93.21.87.03

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."